



COMUNE DI DECIMOPUTZU

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Verbale n. 19 del 25.09.2020

Oggi giorno venticinque (25) del mese di settembre anno 2020, il sottoscritto Dott. Antonio Serreli, revisore unico dei conti del Comune di Decimoputzu nominato con deliberazione n. 15 del 15.03.2018, procede all'esame della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 24.09.2020 con oggetto " Legge nr. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi da 639 a 703. Legge 27/12/2019 nr. 160, art. 1 comma 738, Determinazione tariffe, nr rate e scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2020".

Visto l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);

Visto l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visto l'articolo 1, comma 1, della Legge 481/1995 che prevede che l'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...)nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";

Visto l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Viste le Deliberazioni di Arera n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020, n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020;

Visto l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che "... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e nello specifico:

- il comma 654, a mente del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, a mente del quale "... Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";
- che l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle citate alle previsioni di cui sopra dispone che "... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ...";

Visti anche

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID – 19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6..." con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;

- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte “Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”;

Vista la nota di chiarimento IFEL del 24/04/2020 sulla “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all’emergenza da virus COVID- 19”;

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 24.09.2020 con oggetto “Legge nr. 147 del 27/12/2013, art. 1, commi da 639 a 703. Legge 27/12/2019 nr. 160, art. 1 comma 738, Determinazione tariffe, nr rate e scadenze della tassa rifiuti (TARI) per l’anno 2020” con la quale si intende:

- approvare per l’anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 27 del 19/12/2018;
- adottare, per l’anno 2020, le agevolazioni per le utenze non domestiche soggette a sospensione dell’attività, a causa dell’emergenza dovuta al Covid-19, da applicarsi alla sola componente variabile della tariffa, così come previste all’art. 1 della citata Delibera Arera n. 158/2020/R/rif del 5 maggio 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale, regionale e locale per contrastare l’emergenza da Covid-19, il cui costo presunto di €. 8.836,92 verrà finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa la cui copertura verrà prevista nel bilancio di previsione finanziario 2020/2022, in scadenza al 30/09/2020;
- prevedere, ai sensi dei commi dal 662 al 663 della L. 147/2013, la tariffa giornaliera per i soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa è determinata in base a quella annuale, rapportata a giorno, maggiorata del 100%;
- stabilire in numero due le rate per il pagamento della tari per l’anno 2020, con le seguenti scadenze: prima rata: 30/11/2020; seconda rata: 31/12/2020; con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/11/2020;

Preso atto

- che il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) quantificato in euro 407.542,00 e che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario (allegato alla proposta sotto la lettera "A");
- che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

Si ricorda che la deliberazione deve essere trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter.

Tutto ciò premesso e considerato, il Revisore

esprime parere favorevole

in ordine alla congruità, coerenza e attendibilità sulla variazione proposta.

Copia del presente verbale viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale e al Responsabile del Servizio per il tramite del Funzionario del Servizio Finanziario.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore Unico

Dott. Antonio Serreli

